

TABELLE DI RAFFRONTO

Direttiva 83/417/CEE del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

Allegato I, parte III, lettera d):

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Presame — Altri enzimi coagulanti del latte 	<ul style="list-style-type: none"> — presame rispondente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari; — altri enzimi coagulanti del latte rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008.

ooo

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Articolo 43

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<p>1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.</p> <p>2. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione, nonché le norme relative al tenore di anidride solforosa e al tenore massimo di acidità volatile figurano nell'allegato V, sezioni da A a G; — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vino spumante e di vino spumante di qualità figurano nell'allegato V, sezioni H e I; — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vini liquorosi figurano nell'allegato V, sezione J. 	<p>1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.</p> <p>2. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione, nonché le norme relative al tenore di anidride solforosa e al tenore massimo di acidità volatile figurano nell'allegato V, sezioni da A a G; — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vino spumante e di vino spumante di qualità figurano nell'allegato V, sezioni H e I; — le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vini liquorosi figurano nell'allegato V, sezione J. <p>3. Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato IV rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari</p>

ooo

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

Articolo 6, paragrafo 4

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<p>a) Per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata</p> <p>...</p> <p>c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:</p> <p>...</p> <p>ii) gli additivi:</p> <p>...</p> <p>iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente</p>	<p>a) per "ingrediente" s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata</p> <p>...</p> <p>c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:</p> <p>...</p> <p>ii) gli additivi ed enzimi:</p> <p>...</p> <p>iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente</p>

necessarie, come solventi o supporti per gli additivi o aromi;	necessarie, come solventi o supporti per gli additivi o enzimi o aromi;
---	--

Articolo 6, paragrafo 6

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<p>6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria; <p>modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20;</p> <p>tuttavia, la designazione «amido(i)» che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; <p>qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;</p> <p>le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;</p> <p>tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III, — le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 95 del trattato. 	<p>6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria; <p>modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20;</p> <p>tuttavia, la designazione «amido(i)» che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; <p>qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;</p> <p>le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;</p> <p>tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III, — le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 95 del trattato. — gli enzimi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii) sono designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico.

ooo

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Allegato I, parte II, punto 2

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<ul style="list-style-type: none"> — enzimi pectolitici, — enzimi proteolitici, — enzimi amiolitici, 	<ul style="list-style-type: none"> — enzimi pectolitici rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari;

	<p>— enzimi proteolitici rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008;</p> <p>— enzimi amilolitici rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008.</p>
--	--

ooo

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

Articolo 2, paragrafo 1

<i>ante modifica</i>	<i>post modifica</i>
<p>1. Il presente regolamento non si applica:</p> <p>a) agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;</p> <p>b) agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;</p> <p>c) ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti</p>	<p>1. Il presente regolamento non si applica:</p> <p>a) agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;</p> <p>b) agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;</p> <p>c) ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti</p> <p>d) agli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari</p>